

ALLEGATO 6 PAVIA E LODI

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2025/2026 PER IL TERRITORIO INCLUSO NEI CONFINI AMMINISTRATIVI DELLE PROVINCE DI PAVIA E DI LODI

6A PAVIA

ATC: N. 1 LOMELLINA OVEST, N. 2 LOMELLINA EST, N. 3 PAVESE, N. 4 OLTREPO NORD, N. 5 OLTREPO SUD, N. 6 ZPS RISAIE DELLA LOMELLINA

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	15
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC. Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e

addestramento sono consentiti fino all'08.12.25.

Al di fuori del periodo sopra indicato, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale n. 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente dal 23.08.2025 al 31.01.2026.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia vagante anche con l'uso del cane da ferma e/o da cerca e riporto, è consentita sull'intero territorio di competenza della Struttura AFCP, fatte salve le seguenti limitazioni:

- nell'ATC n. 3 la caccia in forma vagante anche con l'utilizzo del cane è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 50 metri dal battente dell'acqua dei fiumi Po, Lambro, Olona e del Colatore Reale. Al di fuori di tali zone è consentita esclusivamente la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP;
- nell'ATC n. 4, è consentita esclusivamente entro i 50 metri dal battente dell'acqua del fiume Po. Al di fuori di tale fascia, sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia, quest'ultima limitatamente alla porzione di territorio a sud della via Emilia e ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.
- nell'ATC n. 5 sono consentite esclusivamente la caccia alla beccaccia limitatamente ai soli giorni di sabato e domenica e la caccia alla volpe in squadre comunicate alla competente struttura AFCP.

Sono vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati l'uso e la detenzione sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione o braccata nonché ai cacciatori non autorizzati per tali forme di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia alla fauna stanziale su terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 500 metri dal battente dell'onda.

6B LODI

ATC: N. 1 LAUDENSE NORD E N. 2 LAUDENSE SUD

1. SPECIE STANZIALI: LIMITI DI CARNIERE STAGIONALI PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	CARNIERE STAGIONALE
MINILEPRE (<i>Sylvilagus floridanus</i>)	Non previsto
CONIGLIO SELVATICO (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	Non previsto
PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	8
STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	10
LEPRE COMUNE (<i>Lepus europaeus</i>)	6
FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	24
VOLPE (<i>Vulpes vulpes</i>)	Non previsto

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani di ogni età è consentita negli ATC **dal 23.08.2025 al 18.09.2025** compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi il martedì e il venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto, con un massimo di 6 cani per cacciatore o squadra di cacciatori, unicamente nei terreni incolti o liberi da coltivazioni in atto, ed è subordinata al possesso della ricevuta di versamento della quota associativa dell'ATC.

Con le medesime modalità, l'allenamento e l'addestramento dei cani di ogni età sono consentiti dall'apertura generale fino alla chiusura generale della stagione venatoria, fatta eccezione per i cani da seguita il cui allenamento e addestramento sono consentiti fino all'08.12.2025.

Al di fuori dei periodi sopra indicati, è consentito esclusivamente l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore a 15 mesi con le modalità previste dall'art. 25 del Regolamento Regionale 16/2003 e s.m.i. ed esclusivamente nei seguenti periodi:

- **dal 01.02.2026 al 30.03.2026** compreso,
- **dal 01.07.2026 al 15.07.2026** compreso.

È vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

I Comitati di gestione degli ATC prevedono l'uso di schede di riepilogo (o analogo strumento) per la raccolta dei dati di abbattimento, finalizzati a monitorare il prelievo della fauna e a migliorare la gestione faunistica. Il cacciatore è tenuto a riconsegnare la scheda riepilogativa, anche in assenza di abbattimenti (scheda bianca), nei modi e nei tempi stabiliti dall'ATC.

Dal 01.01.2026 al 31.01.2026 la caccia negli ATC in forma vagante con l'utilizzo del cane, escluso quello da seguita, è consentita unicamente nelle stoppie di riso, nonché nel raggio di 100 metri dalla battigia dell'acqua dei fiumi, canali, rogge, morte e mortizze, di seguito elencati:

- Fiumi Po, Adda, Lambro e loro lanche direttamente comunicanti (ove non sussista divieto ai sensi della l.r. n. 86/83 in materia di aree protette);
- Canale e Colatore Muzza;
- Canale Tosi, Mortizza;
- Roggia Regina Codogna;
- Cavo Sillaro, Cavo Marocco, Colatore Lisone, Rio Tormo, Roggia Bertonica, Colatore Brembiolo.

Sono vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondente alla munizione 00). Sono inoltre sempre vietati la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di cartucce a palla nei giorni e nei luoghi non consentiti per la caccia agli Ungulati in selezione nonché ai cacciatori non autorizzati per tale forma di caccia. È vietato modificare le caratteristiche costruttive originarie delle munizioni.

È vietata la caccia in qualsiasi forma e a tutta la fauna selvatica nei terreni allagati da piene di fiume e corsi d'acqua. In caso di esondazioni dei fiumi, l'attività venatoria è vietata alla fauna stanziale nei primi 1000 metri dal battente dell'onda, ad eccezione del fiume Po ove sarà vietata nella fascia di 2000 metri. In tali fasce di rispetto è consentita l'attività venatoria alla sola avifauna migratoria nelle forme di caccia da appostamento fisso e temporaneo. Inoltre, è fatta salva la prerogativa degli ATC di richiedere ulteriori restrizioni territoriali temporanee alla Regione al fine di delimitare con maggior chiarezza le zone interessate da eventuali esondazioni di fiume.